

TRIBUNALE DI TREVISO – SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art. 414 c.p.c.

e contestuale e preliminare istanza di carattere cautelare

con richiesta autorizzazione alla notifica ex art. 151 c.p.c. mediante

pubblicazione sul sito del MIUR

per la sig.ra POLLARA Rosalia, nata a Palermo il 24.6.1965 C.F. PLLRSL65H64G273F, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Luigi SERINO - Studio Legale Romano, sito in Roma via Valadier n. 43, (C.F.: SRNLGU84A04A783E pec: luigiserino@puntopec.it) e Marco LO GIUDICE (C.F. LGDMRC84D30G273U – marcolog giudice@avvpec.it) che la rappresentano e difendono per mandato in calce al presente atto e che dichiarano espressamente ai fini e per gli effetti degli artt. 125, 133, 134 e 136, comma 2, c.p.c. di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni presso i seguenti indirizzi PEC: luigiserino@puntopec.it marcolog giudice@avvpec.it nonché al seguente numero di fax: 091/546082

CONTRO

- 1) Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (C.F.: 80185250588), in persona del Ministro *pro tempore*,
- 2) Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia (C.F. 80018500829), in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
- 3) Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto (C.F. 80015150271) in persona del legale rappresentante *pro tempore*,



4) USR SICILIA - Ambito Territoriale per la Provincia di Siracusa – Ufficio XI (C.F. 80018500829), in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

5) USR SICILIA - Ambito Territoriale per la Provincia di Trapani–Ufficio XI (C.F. 80003400811), in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

6) USR SICILIA - Ambito territoriale per la provincia di Palermo - Ufficio I (C.F.80012100824) in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

7) USR VENETO – Ambito territoriale per la provincia di Treviso – Ufficio VI – (C.F. 80019280264)

- tutti domiciliati *ex lege* presso l'avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia (ads.vi@mailcert.avvocaturastato.it)

E NEI CONFRONTI DI

8) Labita Maria Pia, (C.F. LBTMRP56H66G273G), nata a Palermo il 26.6.1956, ivi residente in via Generale Di Maria n. 65;

9) Baglieri Chiara, C.F. BGLCHR72D53F258O, nata a Ragusa il 13/04/1972 domiciliata c/o l'Istituto comprensivo Danilo Dolci di Priolo Gargallo (SR) Via Largo delle Scuole snc - Priolo Gargallo (SR) – 96010;

NONCHE'

di tutti i docenti inseriti negli elenchi dei trasferimenti (provinciali, interregionali e nazionali) del personale docente di ruolo (fasi B, C e D dell'art. 6 del CCNL) per tutti gli ambiti territoriali italiani del convenuto Ministero, validi per l'anno scolastico 2016/2017 per la classe di concorso SCUOLA PRIMARIA che in virtù dell'inserimento corretto e a norma di legge e di



contratto di parte ricorrente nei predetti elenchi, verrebbero scavalcati in graduatoria, per punteggio.

IN FATTO.

L'odierna ricorrente è un'insegnante di scuola primaria che, dopo **ventitré anni di servizio a tempo determinato (pre-ruolo)**, perché proveniente dalle Graduatorie a Esaurimento, è stata immessa in ruolo, nell'anno scolastico 2015/2016, con decorrenza giuridica 1.9.2015, a seguito dell'accettazione della proposta di assunzione formulata ai sensi della Legge 107/2015, art. 1, comma 98, lett. C), nella classe di concorso SCUOLA PRIMARIA “posto comune”, provincia di destinazione Palermo e della conseguente sottoscrizione, in data 26.09.2015, di contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato con il Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia (all. 1).

Nei tempi e nei modi previsti dal CCNI sulla mobilità a.s. 2016/2017, dalla Nota Prot. n. 9520 e dalle O.O.M.M. n. 241 e n. 244, tutti pubblicati in data 08/04/2016 (all. 2), la ricorrente ha presentato, presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Palermo, “*domanda di Mobilità territoriale per assegnazione ambito a livello nazionale*”, indicando, oltre ai titoli validi per l'attribuzione del punteggio previsto dal CCNI, il proprio ordine di preferenza, in relazione a 150 tra Ambiti Territoriali e Province.

In particolare e per quel che qui rileva, la ricorrente ha indicato i seguenti ambiti territoriali della Regione Sicilia indicati con i numeri d'ordine di preferenza da 1 a 9: SICILIA 0017 – SICILIA 0019 - SICILIA 0020 – SICILIA 0021 - SICILIA 0022 – SICILIA 0018 - SICILIA 0002 – SICILIA



0003 – SICILIA 0001; subito dopo indicava con le preferenze da 10 a 107 le Province.

Giova evidenziare che la ricorrente indicava come preferenza n. 10 l'ambito territoriale 0027 (TRAPANI) e come preferenza n. 16 l'ambito territoriale 0026 (SIRACUSA).

Elaborata dall'Ufficio competente la domanda così presentata, è stato attribuito alla ricorrente, in relazione ai titoli indicati, il **ragguardevole punteggio di 87,00, oltre l'ulteriore punteggio di 6,00**, valevole per il caso di ricongiungimento nel comune di Palermo (prov. Palermo) (C8273, *i.e.* il codice catastale del Comune) (all. 3).

In esito alle operazioni di mobilità, in data 24.8.2016, è stato comunicato alla ricorrente il di lei trasferimento per l'a.s. 2016/2017, presso l'Ambito Territoriale **VENETO 000012** con assegnazione per il futuro triennio presso l'Istituto Comprensivo SUSEGANA codice meccanografico TVIC85200C (All. 4).

Il nominativo della ricorrente era, infatti, indicato nell'elenco dei trasferimenti, pubblicati in data 29.7.2016 e passaggi del personale docente di ruolo (seconda fase – punti B, C e D dell'art. 6 del CCNI) della Scuola Primaria, a opera dell'Ufficio Scolastico Provinciale di TREVISO, con indicazione, quale ambito di trasferimento: Ambito VEN00012 (all. 5).

In data 12.8.2016 la ricorrente proponeva rituale e tempestivo tentativo di conciliazione ai sensi degli artt. 135 e ss. CCNL. (all. 6)



In data 30.8.2016 il Ministero Convenuto tramite l'Ufficio I Ambito territoriale di Palermo convocava la ricorrente presso il citato ufficio per procedere al tentativo di conciliazione.

Tuttavia dal Verbale di conciliazione si evince che *«premesso che la sig.ra POLLARA ROSALIA ha presentato rituale richiesta di tentativo di conciliazione avverso la pubblicazione dei movimenti della scuola primaria dell'A.t. di Palermo del 29.7.2016 per l'a.s. 2016/2017, questa amministrazione NON può conciliare assegnando alla docente l'Ambito Territoriale n. 11 della Regione Sicilia invece di quello ottenuto con i movimenti della scuola primaria [...] in quanto l'U.S.P. di Enna con mail del 31 agosto 2016 ore 12,32 dichiara l'impossibilità di poter conciliare per indisponibilità di posto vacante nell'Ambito di cui sopra»* (all. 7)

In breve, il ministero ammetteva l'errore commesso nel aver trasferito una docente con punteggio elevatissimo ma rifiutava di emendare tale contegno sol perché il posto comune individuato dallo stesso Ministero quale sede meno svantaggiosa era risultato all'ultimo minuto indisponibile.

Senza omettere di rilevare che la ricorrente, convocata per la procedura di conciliazione aveva affrontato un lunghissimo e costoso viaggio trovandosi in data 30 agosto a Treviso per provvedere alle formalità della presa in servizio del giorno seguente.

Gli errori che inficiano il trasferimento in questa sede impugnato sono ascrivibili alle tre seguenti ragioni:



1. Contestualmente alla pubblicazione dell'elenco dei trasferimenti da parte dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Treviso, tutti gli ambiti territoriali siciliani pubblicavano i rispettivi *“Bollettini trasferimenti del personale docente di ruolo (seconda fase B, C e D art. 6 del CCNI) anno scolastico 2016/2017 Scuola primaria”* (si allega quello della Provincia di Palermo, all. 8);

Dalla disamina di tali bollettini si ricava che nella regione **Sicilia oltre settecento insegnanti di scuola primaria (tutti assunti nel medesimo anno scolastico della ricorrente)** di scuola primaria con punteggio inferiore a 87,00 (quello posseduto dall'odierna ricorrente) e privi di precedenza hanno ottenuto in tutti gli ambiti siciliani il trasferimento (si allega elenco dei summenzionati docenti, all. 9)

2. Contestualmente alla pubblicazione dell'elenco dei trasferimenti da parte dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Treviso, l'Ambito territoriale di TRAPANI pubblicava il rispettivo *“Bollettino trasferimenti del personale docente di ruolo (seconda fase B, C e D art. 6 del CCNI) anno scolastico 2016/2017 Scuola primaria”* all. 10)

In riferimento a esso si rileva che l'insegnante LABITA Maria Pia, nata a Palermo il 26.6.1956 **con punteggio (FASE C) pari a 61** (inferiore all'odierna ricorrente), a seguito della rettifica del bollettino disposta con decreto, emesso in data 7.9.2016 (all. 11), in accoglimento della domanda di conciliazione ai sensi dell'art. 135 e ss. del CCN, otteneva il trasferimento presso l'AMBITO 27, **su Posto Comune** per la scuola primaria. In ordine a tale movimento, la



odierna parte ricorrente verificava, dalla lettura dell'istanza di conciliazione (all. 12), che la collega LABITA aveva formulato la richiesta di tentativo di conciliazione *«in virtù della precedenza riconosciuta alla reclamante dall'A.T. Palermo»* riferendosi ovviamente alla priorità di cui all'art. 30 CCNI del 8.4.2016. In altri termini, non è in dubbio che la sig.ra LABITA avesse richiesto la conciliazione al fine di far valere la propria priorità su tutte le fasi, ma al fine di ottenere – come spettante - l'assegnazione di un posto in un Centro d'insegnamento per gli adulti. Tuttavia, l'Ambito territoriale di Trapani concedeva, all'insegnante LABITA il trasferimento nell'Ambito 0027 in riferimento a un Posto Comune dell'organico della scuola in luogo dell'attribuzione di un posto nell'organico “autonomo” dell'istituzione scolastica autonoma dei c.d. C.P.I.A. (cfr. art. 2, d.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263). L'istanza della signora LABITA, si ribadisce, era difatti volta a ottenere un posto nell'organico autonomo dei C.P.I.A. (centro di insegnamento per gli adulti) per cui la stessa vantava una priorità in virtù dell'art. 30 del CCNI. Siffatta precedenza tuttavia riguarda l'organico autonomo dei Centri per gli adulti e vale solo ai fini dell'attribuzione di un posto C.P.I.A. non potendo operare per l'attribuzione di un posto comune della scuola primaria. Non è difatti un caso che la priorità prevista dagli artt. 29 e 30 sia rimasta esclusa dal catalogo tassativo delle precedenzae previsto all'art. 13 del CCNI trattandosi di una priorità che *«attiene alla peculiarità delle attività d'insegnamento»* (cfr. art. 29). L'art. 30 del CCNI difatti espressamente prevede *«una priorità per la*



mobilità territoriale in tutte le fasi, ai fini dell'accesso ai corsi per l'istruzione e la formazione dell'età adulta attivati presso i C.P.I.A».

L'accoglimento dell'istanza di conciliazione della collega dimostra inequivocabilmente l'errore commesso dal Ministero Convenuto, atteso che il posto comune attribuito alla collega era stato richiesto dalla odierna ricorrente che vanta un punteggio superiore, e che in ragione di tale errore si vede costretta a trasferire la propria sede lavorativa dalla Sicilia al Veneto.

3. Contestualmente alla pubblicazione dell'elenco dei trasferimenti da parte dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Treviso, l'Ambito di Siracusa pubblicava i rispettivi *“Bollettini trasferimenti del personale docente di ruolo (seconda fase B, C e D art. 6 del CCNI) anno scolastico 2016/2017 Scuola primaria”*. (all. 13)

Da un'analisi di siffatto ultimo bollettino è dato ricavarsi inspiegabilmente che l'insegnante BAGLIERI Chiara, nella **FASE D** (successiva e residuale rispetto a quella dell'odierna ricorrente) con punteggio attribuito di 29,00 (sideralmente inferiore alla parte ricorrente) otteneva il trasferimento nell'Ambito SICILIA 0026 (SIRACUSA) (cfr. all. 14; ambito richiesto alla preferenza n. 16 con la domanda di mobilità interposta dalla odierna parte ricorrente;

IN DIRITTO

IN VIA PRELIMINARE:

SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO



Com'è noto, la fonte primaria (art. 462-489 D.Lgs. 297/1994) disciplinante le procedure di mobilità, sia territoriale, sia professionale (passaggi di cattedra e di ruolo), demanda a specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Ministero della pubblica istruzione la definizione di tempi e modalità, dell'ordine di priorità tra le varie operazioni di mobilità, dei criteri e modalità di formazione delle relative graduatorie.

L'Ordinanza Ministeriale 241 del 8.4.2016 *“disciplina la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2016/2017”*, precisando che *“Le norme in essa contenute determinano le modalità di applicazione delle disposizioni del contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del personale della scuola”* del 8.4.2016.

Ed infatti, i contratti collettivi nazionali di comparto demandano alla contrattazione collettiva integrativa la materia della mobilità del personale (vedi artt. 4 e 10 CCNL del personale del comparto scuola, sottoscritto il 29.11.2007).

Il d.lgs. 297/1994, dunque, considera la materia oggetto di contrattazione collettiva e perciò, necessariamente, sottratta all'ambito dei poteri amministrativi ed autoritativi dell'amministrazione.

Come ritenuto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass., Sez. un., 25 marzo 2005, n. 6421):*“la previsione normativa appare in linea con i principi generali dettati, in tema di rapporti di lavoro pubblico costituiti mediante contratti, dal d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni (disposizioni ora raccolte nel d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), che*



assegnano al dominio del diritto pubblico soltanto i procedimenti concernenti le linee fondamentali di organizzazione degli uffici; l'individuazione degli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi, la determinazione delle dotazioni organiche complessive (art. 2, comma 1, d.lgs. 165/2001), nonché, come si argomenta dalla norma processuale dettata dall'art. 63, comma 4, d.lgs. 165/2001, le procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, mentre ogni altra determinazione relativa all'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro (art. 5, comma 2, d.lgs. 165/2001).

In particolare, deve escludersi che i procedimenti di mobilità, compresa quella di carattere professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) siano suscettibili di essere ascritti alla categoria delle procedure concorsuali per l'assunzione.

Alla mobilità, infatti, possono aspirare i docenti già di ruolo Omissis....., con la conseguenza che la fattispecie non può essere ricondotta alla nozione allargata di "procedura concorsuale per l'assunzione", comprendente il passaggio da un'area funzionale ad altra (Cass., s.u. 15 ottobre 2003, n. 15403; 10 dicembre 2003, n. 1886; 26 febbraio 2004, n. 3948), rispetto alla quale sono configurabili interessi legittimi non solo per i partecipanti alla procedura stessa, ma anche per il terzi in qualche modo "interessati" (Cass., s.u. 15 ottobre 2003, n. 15472). La conclusione è che la natura privata del procedimento di mobilità non consente di configurare in



astratto interessi legittimi, situazioni giuridiche soggettive concepibili soltanto in correlazione con l'attività autoritativa dell'amministrazione, attività autoritativa che costituisce il presupposto costituzionalmente obbligato perché una controversia sia attribuita, ai sensi dell'art. 103 Cost., alla speciale giurisdizione del giudice amministrativo, ivi compresa quella esclusiva (C. Cost. n. 204 del 2004).

Principio, questo, ribadito dal recente intervento legislativo attuato con la legge 11 febbraio 2005, n. 15, recante modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, con l'inserimento dell'art. 1-bis: La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.

Di fronte all'attività non autoritativa e di diritto privato delle amministrazioni pubbliche, tutte le situazioni giuridiche soggettive degli interessati vanno ricondotte alla categoria dei diritti di cui all'art. 2907 C.c. ai fini dell'identificazione del giudice competente per la tutela.....omissis.....

In tal senso queste Sezioni unite si sono espresse ripetutamente, escludendo la configurabilità di situazioni di interesse legittimo e della giurisdizione amministrativa in presenza di procedimenti di diritto privato (tra le numerose: Cass. s.u. 28 gennaio 1998, n. 847; 19 novembre 2001, n. 15539; 27 giugno 2002, n. 9342)''.

A sostegno di quanto affermato predicano recenti pronunciamenti del T.A.R. Lazio chiamato a decidere ricorsi analoghi al presente dove si sono disconosciuti profili di macro-organizzazione in seno al O.M. 241/2016,



affermando che l'ordinanza sia invece da ricondurre a *«atto di c.d. “micro-organizzazione” adottato dall'amministrazione nell'esercizio dei poteri datoriali di cui all'art. 5 d.lgs. n. 165/2001»*. (cfr., *ex multis*, Tar Lazio, sez. III-bis, sent. 20.12.2016 n. 12625/16; id. sent. 16.01.2017 n. 683 (all. 15). Alla luce dei principi superiormente riportati, deve ritenersi sussistere la giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

NEL MERITO:

1 ILLEGITTIMITÀ DEL CANALE PREFERENZIALE RICONOSCIUTO IN FAVORE DEI DOCENTI ASSUNTI DALLE GRADUATORIE DI MERITO DEL CONCORSO DEL 2012 IN DANNO DEGLI ASSUNTI NEL MEDESIMO A.S. DA GRADUATORIE A ESAURIMENTO.

ILLEGITTIMITA' E MANIFESTA CONTRARIETA' DEL TRASFERIMENTO DELLA RICORRENTE AL PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE, NONCHE' AL PRINCIPIO DEL MERITO E DELLA COMPETENZA PROFESSIONALE. VIOLAZIONE, MANCATA ED ERRATA APPLICAZIONE DEL COMMA 108, DELLA LEGGE 107/15, E DEGLI ARTT. 6, 13 E ALLEGATO 1 DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO CONCERNENTE LA MOBILITÀ.

Il C.C.N.I sulla mobilità docenti per l'a.s. 2016/2017, seppur stipulato al fine di dare piena attuazione, in chiave migliorativa, alla legge n. 107/15, (legge c.d.



“buona scuola”), *sub* art. 1 commi 73 e 108, ha – paradossalmente - introdotto una **macroscopica disparità di trattamento** tra i docenti provenienti dalle Graduatorie di Merito (d’ora in avanti le “GM”) del concorso 2012 e quelli, come la odierna ricorrente, provenienti dalle Graduatorie a esaurimento (d’ora in avanti le “GAE”).

Siffatta disparità di trattamento per ragioni di esemplificazione è stata già acclarata da un vero e proprio formante giurisprudenziale (cfr. Tribunale di Roma, Ord. 12 novembre 2016; Tribunale di Palermo, Ord. 26 novembre 2016, Giudice Dott.ssa Draetta, ord. in forza del quale *“altri docenti con punteggi di graduatoria inferiori ed inseriti non nella GaE ma nelle graduatorie di merito riformate dopo il concorso del 2012, si sono visti assegnare la sede definitiva a Palermo o in altri ambiti della Sicilia”*»).

Una digressione normativa vale a spiegare la palese violazione della legge e dei principi fondanti l’ordinamento scolastico.

Il comma 73, dell’art. 1, della legge 107/15 prescrive che *«..Al personale docente **assunto nell’anno scolastico 2015/2016** mediante le procedure di cui all’articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto legislativo in merito all’attribuzione della sede durante l’anno di prova e alla successiva destinazione alla sede definitiva. **Il personale docente assunto ai sensi del comma 98, lettere b) e c), è assegnato agli ambiti territoriali a decorrere dall’anno scolastico 2016/2017. Il personale docente in esubero o soprannumerario nell’anno scolastico 2016/2017 è assegnato agli ambiti***



territoriali. Dall'anno scolastico 2016/2017 la mobilità territoriale e professionale del personale docente opera tra gli ambiti territoriali.

Il successivo comma 96 stabilisce che «sono assunti a tempo indeterminato, nel limite dei posti di cui al comma 95:

a) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle **graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^a serie speciale, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado;

b) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle **graduatorie ad esaurimento del personale docente (GAE)** di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, esclusivamente con il punteggio e con i titoli di preferenza e precedenza posseduti alla data dell'ultimo aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, avvenuto per il triennio 2014-2017».

Il successivo comma 97 prescrive:

«97. Al piano straordinario di assunzioni partecipano i soggetti di cui al comma 96. Alle fasi di cui al comma 98, lettere b) e c), partecipano i soggetti che abbiano presentato apposita domanda di assunzione secondo le modalità e nel rispetto dei termini stabiliti dal comma 103. I soggetti che appartengono ad entrambe le categorie di cui alle lettere a) e b) del comma



96 scelgono, con la stessa domanda, per quale delle due categorie essere trattati.

98. Al piano straordinario di assunzioni si provvede secondo le modalità e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate:

a) i soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), sono assunti entro il 15 settembre 2015, nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto di cui al primo periodo del comma 95, secondo le ordinarie procedure di cui all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, di competenza degli uffici scolastici regionali;

b) in deroga all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, **i soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), che non risultano destinatari della proposta di assunzione nella fase di cui alla lettera a) del presente comma, sono assunti, con decorrenza giuridica al 1° settembre 2015, nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto che residuano dopo la fase di cui alla lettera a), secondo la procedura nazionale di cui al comma 100;**

c) in deroga all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, **i soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), che non risultano destinatari della proposta di assunzione nelle fasi di cui alle lettere a) o b) del presente comma, sono assunti, con decorrenza giuridica al 1° settembre 2015, nel limite dei posti di cui alla Tabella 1, secondo la procedura nazionale di cui al comma 100.**

Infine, pur nella consapevolezza che il richiamo legislativo non agevola la



comprensione del lettore (anche del più esperto) stante il labirintico richiamo intertestuale tra i vari commi e fasi (tutte individuate dalle lettere a, b, c, d), occorre richiamare il **comma 108, della medesima legge sulla buona scuola** che stabilisce come:

*«Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un **piano straordinario di mobilità territoriale e professionale** su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c).*

Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale.

Limitatamente agli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2015/2016, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l'assegnazione provvisoria



*interprovinciale. Tale assegnazione può essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel limite dei posti di organico dell'autonomia disponibili e autorizzati. Per l'anno scolastico 2016/2017 l'assegnazione provvisoria di cui ai periodi precedenti può essere richiesta sui posti dell'organico dell'autonomia nonché sul contingente di posti di cui al comma 69 del presente articolo. [...] **garantendo sempre per tutti i docenti assunti nell'a.s. 2015/2016 parità di trattamento anche nelle operazioni di assegnazione provvisoria interprovinciale**, per quanto si legge nell'ultimo periodo del comma in esame (come modificato dal D.L. n. 42/2016, convertito in legge n. 89/2016, art. 1/bis)».*

Da una disamina – per quanto faticosa – dell'intricato dato testuale si ricava senza dubbio che nessuna differenza è prevista in ordine all'assegnazione della sede definitiva, tra i docenti assunti nell'a.s. 2015/2016, ai sensi dell'art. 1, comma 98, lettere b) e c), e, quindi, tra quelli di cui all'art. 1, comma 96, lettera a), provenienti dalle Graduatorie di Merito del concorso 2012 e quelli di cui all'art. 1, comma 96, lettera b), provenienti dalle Graduatorie a esaurimento.

In palese difformità dal disposto legislativo, l'Ordinanza Ministeriale n. 241 dell'8.4.2016, nel dare attuazione al CCNI di pari data, ha introdotto **un'illegittima disparità di trattamento** tra i predetti introducendo **due fasi distinte e progressive**, in tal modo, privilegiando i primi ai danni dei secondi.

Infatti, nell'art. 6 del CCNI del 2016, al punto n. 2 (sottofase 3), indicata come fase B (*rectius* B3) della mobilità, si legge che «*Gli assunti nell'a.s. 15/16 da*



Fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito del Concorso 2012, indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia. ... ”; mentre per gli “... assunti nell’a.s. 15/16 da Fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE ... ” è riservata la c.d. Fase C (della mobilità), prevedendosi che costoro “... parteciperanno a mobilità territoriale».

A siffatta stregua, solo ai primi docenti provenienti dalle Graduatorie del concorso 2012 (i.e. dei soggetti dichiarati idonei) è stata assicurata a titolo di privilegio irragionevole la scelta sui posti disponibili della sede definitiva in ambito provinciale, mentre i secondi (provenienti da GAE), come la ricorrente, pur essendo in possesso di abilitazione (idoneità) conseguita a seguito di pubblico concorso ordinario per esami e per titoli, per l’accesso al ruolo di appartenenza bandito con D.M. diverso e precedente al 2012, è stata irrazionalmente costretta a richiedere una sede tra gli ambiti territoriali a livello nazionale, concorrendo nella sede provinciale di prima scelta, solo in via subordinata rispetto ai primi, **e ciò indipendentemente dal punteggio posseduto ai fini della mobilità.**

Si vuol dire che, a parità di condizioni (si tratta di docenti assunti nello stesso anno, sulla base della stessa disciplina e in possesso di medesimo titolo abilitante) alcuni sono stati privilegiati rispetto ad altri al punto da “scavalcarli” pur avendo un punteggio di merito nettamente inferiore.

In tal modo, è stata garantita solo ai docenti partecipanti al concorso e risultati solo “idonei” (anno 2012) la sede provinciale di prima assegnazione



provvisoria in pregiudizio dei docenti che hanno vinto il concorso in precedenza effettuato (come la ricorrente).

Con tale canale preferenziale ben 756 posti nell'organico scuola primaria posto comune (AN) sono stati illegittimamente sottratti ai fini dell'assegnazione della sede dell'odierna ricorrente.

Tale disparità di trattamento è ancora più grave ove si considerino le posizioni di chi, come la ricorrente, risulta collocata nelle GAE da molti anni ed è stata impiegata per supplenze temporanee con legittima aspettativa di assunzione ordinaria ex art. 399 del D.Lgs n. 297/1994 e succ. modif.

Il tutto in marcato contrasto con il principio del merito (la sede più vantaggiosa andrebbe a chi ha più punteggio) e del suo diretto corollario della “competenza professionale”, atteso che il punteggio ai fini della mobilità è calcolato sulla base del servizio pregresso prestato: oltre venti anni per la odierna ricorrente, nella migliore delle ipotesi: tre anni per tutti gli idonei 2012.

Il pregiudizio per i docenti provenienti dalle GAE, come la ricorrente, introdotto illegittimamente, in spregio alla legge n. 107/2015, dal CCNI e dalla relativa O.M. è il seguente: l'art. 6 del CCNI, rubricato “Fasi dei trasferimenti e passaggi”, prevede per i trasferimenti del personale docente della scuola, per l'anno scolastico 2016/2017, **Quattro fasi (e relative sottofasi)** progressive, distinte (per l'ennesima volta) con le lettere **A, B, C e D che valgono a differenziare le posizioni tra**

- i docenti già assunti alla data 2014/2015;



- quelli neoassunti alla data 2015/2016, e tra questi ultimi distinguendo, tra quelli assunti in base alla vecchia normativa e quelli assunti sulla base della nuova legge 107/2015, tra questi, a sua volta, tra quelli assunti facendo riferimento alle graduatorie degli idonei del concorso 2012 e quelli assunti facendo riferimento alle GAE.

Così stando le cose, si è verificata la seguente sequela:

FASE A dei trasferimenti e passaggi di ruolo provinciali. Questa fase comprende l'assegnazione definitiva in titolarità su scuola dei docenti assunti entro il 2014/2015 ed anche dei neoassunti (2015/2016) nelle fasi Zero ed A.

FASE B dei trasferimenti e passaggi di ruolo o di cattedra interprovinciali degli assunti entro il 2014/2015 e l'assegnazione della sede definitiva provinciale dei docenti delle G.M. (graduatorie di merito) 2012 assunti in fase B e C. Questa fase, nel CCNI e nell'OM 241, prevede, pur non essendo prevista nell'art. 1, comma 108 (primo e secondo periodo), della legge n. 107/2015, la titolarità su scuola e non solo su ambito, in caso di trasferimento interprovinciale dei docenti assunti entro il 2014/2015, in deroga al vincolo triennale, ovvero la titolarità su ambito, nel caso di ambiti successivi rispetto al primo. E nel contempo, prevede, pur non essendo prevista nell'art. 1, comma 108, della legge n. 107/2015 (come già censurato infra), per i docenti neoassunti nelle fasi B e C, provenienti dalle GM 2012, la scelta della sede definitiva nella provincia di assunzione, in titolarità su ambito.

FASE C dell'assegnazione e/o sede definitiva su ambito dei docenti delle GAE assunti in fase B e C. Questa fase prevede l'assegnazione della sede definitiva



su tutti gli ambiti del territorio nazionale per gli assunti a.s. 2015/2016 dalle GAE in fase B e C.

FASE D dei trasferimenti interprovinciali dei docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016 in fase Zero e A (sia da GAE che da GM) e docenti GM/2012 assunti nelle fasi B e C. Questa fase prevede, pur non essendo prevista nell'art. 1, comma 108 (ultimo periodo, come modificato dal D.L. n. 42/2016, convertito in legge n. 89/2016, art. 1/bis), della legge n. 107/2015 il trasferimento interprovinciale in titolarità su ambito, in deroga al vincolo triennale, soltanto dei docenti assunti in fase Zero e A (GAE e GM) e dei docenti GM/2012 assunti nella fase B e C, senza contemplare, inspiegabilmente ed illegittimamente, i docenti GAE assunti nella fase B e C.

Appare evidente che la mobilità docenti 2016 prevista nelle fasi B e D si pone in contrasto con quanto, espressamente, previsto dal comma 108 della legge n. 107/2015.

Ed infatti, l'art. 1, comma 108, della L. 107/2015 prevede che, per l'anno scolastico 2016/2017 i “docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno 2014/2015”, partecipano, a domanda, alla mobilità territoriale e professionale, anche in deroga al vincolo triennale, per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale per tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 e gli assunti provenienti dalle GAE nelle fasi B e C.

Invece, l'art. 6 del CCNI, sulle “Fasi dei trasferimenti e dei passaggi”, a proposito della “FASE B” prevede che «1. *Gli assunti entro il '14/15 potranno*



proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse,... . Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, otterranno la titolarità di una scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito; diversamente saranno assegnati ad un ambito se richiesto..» Mentre, la prerogativa prevista della legge, ai danni dei soli docenti provenienti dalle GAE, era solo su ambito provinciale e non su scuola.

La differenza è dirimente. Invero, leggendo la norma contrattuale, attuata con l'OM 241/2016, la **fase B introduce una deroga (determinando, in tal modo, un'evidente disparità di trattamento) alla previsione legislativa prevedendo, per i docenti assunti entro il 2014/2015, una mobilità in titolarità su scuola e non su ambito,** pregiudicando i docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016. Infatti, tale norma contrattuale, invoglia tutti i docenti immessi in ruolo entro l'a.s. 2014/2015 alla presentazione della domanda di mobilità, visto che è stata prevista la possibilità per costoro, per il caso del primo ambito richiesto, di ottenere in tale ambito la titolarità su scuola, e non invece solo su ambito. Diversamente, nel rispetto della legge, il docente in questione titolare di scuola in altra provincia, difficilmente, avrebbe presentato la domanda per trasferimento in un solo ambito (non avendo certezza sull'assegnazione della scuola) dovendo concorrere con gli altri docenti dell'ambito e dovendo sottostare, per l'assegnazione della scuola, alla proposta del Dirigente scolastico, così come previsto dalla legge sulla "Buona Scuola" n. 107/2015.



Lo stesso dicasi per la c.d. Fase D, allorché viene consentita l'assegnazione provvisoria interprovinciale a tutti i docenti assunti nell'a.s. 2015/2016, tranne che a coloro che provengono dalle GAE, senza che ciò sia stato previsto, assolutamente, dalla legge n. 107/2015.

Ed infatti, l'ultimo periodo dell'art. 1, comma 108 (come modificato dal D.L. 29.3.2016 n. 42, convertito in legge 2.5.2016 n. 89, art. 1/bis), non prevede alcuna distinzione, consentendo, quindi, la mobilità interprovinciale a parità di trattamento a tutti i docenti assunti nell'a.s. 2015/2016, e pertanto anche per quelli provenienti dalle GAE.

In breve, per quel che interessa ai fini del presente ricorso, la ricorrente, partecipando alla fase C, ha chiesto come prima sede di assegnazione definitiva l'Ambito Territoriale della Provincia di Palermo (Sicilia 0017), ambito assegnato invece a docenti con un punteggio, ai fini della mobilità, nettamente inferiore, ai docenti assunti nello stesso anno scolastico 2015/2016 provenienti dalla GM del concorso 2012.

Nel dettaglio tra i numerosissimi docenti privilegiati irragionevolmente che hanno ottenuto la sede nella regione di residenza: ben trentadue, con punteggio inferiore alla ricorrente, hanno ottenuto l'ambito territoriale indicato dalla ricorrente come preferenza n. 1.

Si tratta dei seguenti docenti:

CHMRSO83C61G348M	CHIMENTI	ROSA
CHNNTN80M25G273T	CHINNICI	ANTONIO



CLAMCN77H65G273C	CALA'	MARIA CONCETTA
CLLMNN70P59G273G	COLLETTA	MARIANNA
CMLCCT81C46G273M	CUMELLA	CONCETTA
CMNSVT81L05G273Q	CAMINITA	SALVATORE
CMPVNT78T47G273J	CAMPISI	VALENTINA
CNCCLD75L46G273Y	CINCOTTA	CLAUDIA
CNNNGL82B51G273Y	CANNELLA	ANGELA
CNSNNL83E70B780K	CONSIGLIO	ANTONELLA
CPNTRS74H63A773L	CAPANO	TERESA
CRCGNS80P50G273U	CRACOLICI	AGNESE
CRCNNA77M56G273R	CRACOLICI	ANNA
CRLLDI83D52G273M	CIRAULO	LIDIA
CRSTRS79R41B315J	CORSO	TERESA
CSMDNL70M58I370B	CUSIMANO	DANIELA
CSMFNC71A53G273U	CUSIMANO	FRANCESCA
CSTMRA81L70G273K	CASTRONOVO	MARIA
CSTRSL73S63G273R	COSTA	ROSALIA
CSTSNO83T68G273T	CASTROGIOVANNI	SONIA
CTLDNL65E70G273U	CATALDO	DANIELA
CTLMRA73L31D423S	CATALANO	MARIO
DBNFNC80S57G348O	DI BENEDETTO	FRANCESCA
DBNGNN81D60I754K	DIBENEDETTO	GIOVANNA



DDNPRI82P67G348O	DAIDONE	PIERA
DFLVNI76D63G282C	DI FALCO	IVANA
DGRFNC77P41I533G	DI GERLANDO	FRANCESCA MARIA
DGRRSO75T54G273J	DI GREGORIO	ROSA
DGVLSN81B57I533C	DI GIOVANNA	ALESSANDRA
DLITZN72E53G273B	DIELI	TIZIANA
DMADBR77R62B780G	ADAMO	DEBORA
DMCLNE83S53G273A	D'AMICO	ELENA
DMRFPP61D65G273N	DI MARIA	FILIPPA
DMTLNI71D65G273L	DI MATTEO	ILENIA
DNTMNL78L56G273V	DI NATALE	MANUELA
DPLMNT79D66G273A	DI PAOLA	MARIA ANTONELLA
DRGFNC84C62G273A	DRAGOTTO	FRANCESCA PAOLA
DRNGMR81M54G273 G	DURANTE	GIUSI MARIA PIA
DRSPTR82R62A546Y	DI ROSA	PIETRA
DSDLN83A70G273U	D'ASDIA	ALESSANDRA
DSTMNN83E51G273P	DI STEFANO	MARIA ANNA
DZZVGT80E41D960R	D'IZZIA	IVANA GAETANA
FCCKRN81E55G273T	FIACCABRINO	KARIN
FLBLSE83A46G273O	FILIBERTO	ELISA
FLCGRL69B52G273J	FILECCIA	GABRIELLA



FMFVTR81B65G273Y	FIUMEFREDDO	VITTORIA
FRNVRE82P60F206J	FURNARI	VERA
FRRGPP72B66G273X	FERRARA	GIUSEPPA
FRRNNA80R56B780P	FERRARO	ANNA
FRRRSO80E57G273A	FERRARO	ROSA
GCLNNL83H53G273L	GIACALONE	ANTONELLA
GNGSVT69R07A176F	GIANGRASSO	SALVATORE VINCENZO
GNNCLD83E43G273U	GIANNETTINO	CLAUDIA
GPADNL78M46G273W	GAIPA	DANIELA
GRVLSS81R56G273A	GERVASI	ALESSIA
GZZBBR81C45G273S	GUZZARDO	BARBARA
LBADNL71H52G273G	ALBA	DANIELA
LBDLVI81H63G273M	LO BAIDO	LIVIA
LBDMRA83A14G273M	LO BAIDO	MAURO
LBRRLA69P42G273R	LO BURGIO	AURELIA
LCSNLT81H58G273K	LO CASCIO	NICOLETTA
LGLGNS77B56G273X	LUGLIO	AGNESE
LLMDMR83D53G273H	LA LUMIA	IDA MARIA
LMBNRN75L61Z404V	LOMBINO	NAZARENA
LMTTRS73D69G273Y	LA MATTINA	TERESA
LNGLRD84A61G273F	LONGO	LEONARDA



LPRSVN80P46A089J	LA PORTA	SILVANA
LPUPNI79R56G282A	LUPO	PINA
LRCMNN81R51G273Z	LA ROCCA	MARIANNA
LRSMRA81C60G273G	LA ROSA	MARIA
LSSMND72M56D960B	ALESSANDRA'	AMANDA
LVRGNN81L67G273O	OLIVERI	GIOVANNA
LZARRT67S66G273Y	ALAZIO	ROBERTA
MBRMRA79E59G273D	IMBURGIA	MARIA
MCLRTI78L61G511O	MACALUSO	RITA
MLNSVN75M67M268 N	MILIANO	SILVANA LETIZIA
MLTMLN79T55L112R	MILITELLO	MARIA ELINA
MMESLV82R61I441I	EMMA	SILVIA
MNCFNC83E63G273C	MONACHINO	FRANCESCA
MNGMSS81B51G009L	MANGIAPANE	MELISSA
MNGNRC73R64G273H	MANGIONE	ENRICA
MNNNNL80H42A176G	MANNO	ANTONELLA
MNZFNC82D59D423A	MANZO	FRANCESCA
MRAVNI81T57G273K	MAURO	IVANA
MRLMRA75L58L112W	MURIELLA	MARIA
MRNNNA79A58G273I	MERENDINO	ANNA
MRRFNC80P42H269K	MARRONE	FRANCESCA



MRTVNT80H46G273H	MURATORE	VALENTINA
MSCLCU83B49G511O	MASCELLINO	LUCIA
MSCMLN81D70G348L	MUSCOLINO	MELANIA
MSOVL82A67G273D	MOSA	VALERIA
MSSDNL79E64G273B	MESSINA	DANIELA
MSSVCN81E49A176H	MESSANA	VINCENZA
MTALCU77L67G273U	AMATO	LUCIA
MZZDNT77M41G273X	MEZZATESTA	DONATA
NCLLRA83S59G348L	NICOLOSI	LAURA
NDRCNZ74E71G273K	ANDREOZZI	CINZIA
NGGPLA79T24G273G	INGUGLIA	PAOLO
NGRCNZ77M65F061Y	INGARGIOLA	CINZIA
NGRDNL77M65F061L	INGARGIOLA	DANIELA
NNTCNZ68L65G273J	NANTISTA	CINZIA
NTRLRI79D61G273I	INTRAVAIA	ILARIA
NTRMNC78B56G273V	NUTRICATI	MONICA
PCCDNL82L62G273B	PICCIONE	DANIELA
PCRCLD73C55L112E	PECORARO	CLAUDIA
PGNNLS75L65L112W	PAGANO	ANNA ELISA
PLDLA81T43G273R	PELLITTERI	ADELE
PLLMCR83L60G273G	PELLEGRINO	MARIACRISTINA
PLLZRN82S42G348M	PELLITTERI	ZARINA



PLZRSL83R56B780Y	PALAZZOLO	ROSALIA
PNNNRC60H64G273B	PENNINO	ENRICA
PRFRSL80M67G348N	PROFETTO	ROSSELLA
PRKSRN78A68G273H	POURKHORSAND	SHIRIN LAURA
PRPPLA81P51G273R	PURPURA	PAOLA
PRRCLD81A52G273P	PERRONE	CLAUDIA
PRRMLN73D64F061H	PERRONE	MARILENA
PRSMGR69P44G273L	PRESTIGIACOMO	MARIA GRAZIA
PRSRLN79H69G273F	PARISI	ROSALINDA
PRSVLR79L58G511S	PRISINZANO	VALERIA
PSCDLD79P63G273Z	PISCIOTTA	ADELAIDE
PTRMRA72S64G273R	PITARRESI	MARIA
PZZMRS77B42L112J	PIAZZA	MARIA ROSALIA
RAOTZN80M57G273C	RAO	TIZIANA
RBDCLD81A58G273R	RIBAUDO	CLAUDIA
RBRPLA62H10G273T	RUBERA	PAOLO
RCCNNA81E49G273X	RICCOBONO	ANNA
RCCRLN83P42G273E	ROCCAMATISI	ROSALINDA
RLLFNC84B51G273Z	ROLLERI	FRANCESCA PAOLA
RNCDTL78C57G273B	RINICELLA	DONATELLA
RNDLBT86R65G273F	REDA	ELISABETTA
RNIGPP82E27G348T	RIINA	GIUSEPPE



RSSRSL77C51G273H	ROSSI	ROSALIA
RSTRTI67S51G273N	RESTIVO	RITA
RSTSN73E60B429E	RESTIVO	SARA ANNA RITA
RZZRLN81P41A176J	RIZZO	ROSALINDA
SCLVGN82P53G273Y	SCLAFANI	VIRGINIA
SCMMRA81T58B315C	SCIMECA	MARIA
SLCFNI80S48A176H	SILACO	FINA
SLRMRT74C62G273C	SALERNO	MARIARITA FORTUNATA
SNZCLD81L57B315V	SUNZERI	CLAUDIA
SPRVCN81P56A089R	SPRIO	VINCENZA
SPTRTI83R54B780V	SAPUTO	RITA
SRGMRA83M60G273G	SIRAGUSA	MARIA
SRRNTN83A06L112C	SERRADIFALCO	ANTONIO
STRLTZ74T64G273I	STRAZZERA	LETIZIA

BDGLSS79M70G273G	BADAGLIACCO	ALESSIA	30/08/79	PA	24	B3
BLLNNN83D67G273I	BELLONE	ANTONINA	27/04/83	PA	23	B3
BRTRNN69C46G273Y	BERTOLAMI	ROSANNA	06/03/69	PA	21	B3
CLAMCN77H65G273C	CALA'	MARIA CONCETTA	25/06/77	PA	33	B3
CMNSVT81L05G273Q	CAMINITA	SALVATORE	05/07/81	PA	17	B3
CSMFNC71A53G273U	CUSIMANO	FRANCESCA	13/01/71	PA	48	B3
CSTMRA81L70G273K	CASTRONOVO	MARIA	30/07/81	PA	22	B3
DBNGNN81D60I754K	DIBENEDETTO	GIOVANNA	20/04/81	SR	22	B3
DGRFNC77P41I533G	DI GERLANDO	FRANCESCA MARIA	01/09/77	AG	26	B3
FMFVTR81B65G273Y	FIUMEFREDDO	VITTORIA	25/02/81	PA	33	B3
FRRGPP72B66G273X	FERRARA	GIUSEPPA	26/02/72	PA	24	B3
FRRNNA80R56B780P	FERRARO	ANNA	16/10/80	PA	21	B3



GCLNNL83H53G273L	GIACALONE	ANTONELLA	13/06/83	PA	18	B3
GRVLSS81R56G273A	GERVASI	ALESSIA	16/10/81	PA	21	B3
LGLGNS77B56G273X	LUGLIO	AGNESE	16/02/77	PA	17	B3
LLMDMR83D53G273H	LA LUMIA	IDA MARIA	13/04/83	PA	25	B3
LMTTRS73D69G273Y	LA MATTINA	TERESA	29/04/73	PA	18	B3
LPUPNI79R56G282A	LUPO	PINA	16/10/79	AG	17	B3
MBRMRA79E59G273D	IMBURGIA	MARIA	19/05/79	PA	17	B3
MNGNRC73R64G273H	MANGIONE	ENRICA	24/10/73	PA	26	B3
MRTVNT80H46G273H	MURATORE	VALENTINA	06/06/80	PA	26	B3
MSCMLN81D70G348L	MUSCOLINO	MELANIA	30/04/81	PA	16	B3
MTALCU77L67G273U	AMATO	LUCIA	27/07/77	PA	23	B3
NTRLRI79D61G273I	INTRAVAIA	ILARIA	21/04/79	PA	23	B3
NTRMNC78B56G273V	NUTRICATI	MONICA	16/02/78	PA	27	B3
PRSRLN79H69G273F	PARISI	ROSALINDA	29/06/79	PA	18	B3
RCCNNA81E49G273X	RICCOBONO	ANNA	09/05/81	PA	17	B3
RLLFNC84B51G273Z	ROLLERI	FRANCESCA PAOLA	11/02/84	PA	18	B3
RNCDTL78C57G273B	RINICELLA	DONATELLA	17/03/78	PA	19	B3
RNIGPP82E27G348T	RIINA	GIUSEPPE	27/05/82	PA	21	B3
SCLVGN82P53G273Y	SCLAFANI	VIRGINIA	13/09/82	PA	23	B3
TBAMRP71L65G273N	TAIBI	MARIA PIA	25/07/71	PA	15	B3
VSSDNL79R42G273M	VASSALLO	DANIELA	02/10/79	PA	13	B3

E' evidente che tutti questi docenti (privi di precedenza) riportano un punteggio nettamente inferiore a quello dell'odierna ricorrente.

Ne deriva che "l'accantonamento" garantito a questi insegnanti rappresenta una violazione del disposto legislativo che non aveva fatto distinzioni tra gli assunti da G.M. e gli assunti da G.A.E., nonché una violazione il principio del merito in base al punteggio.

Il trasferimento dell'odierna ricorrente va pertanto annullato provvedendo alla rettifica parziale e disapplicazione del relativo bollettino che la vede illegittimamente trasferita fuori dalla regione di residenza.

In subordine si rileva poi che l'art. 398 comma 1 del T.U. (che non è affatto derogato dalla Legge n.107/2015) prescrive la "natura provinciale" dei ruoli del personale docente. Pertanto non è assolutamente giustificabile l'assunzione avvenuta su un piano nazionale.



Si rileva inoltre ingiustificabile la mancata previsione nel contratto di mobilità 2016 del criterio della precedenza per la prima preferenza espressa nell'indicazione degli ambiti territoriali, principio che viceversa era stato previsto nel piano straordinario di assunzioni della buona scuola, che aveva consentito ai docenti della fase C di immissione in ruolo di avere assegnata nell'anno 2015/2016 la sede indicata come prima preferenza.

Tale cambio di rotta del MIUR, che sul punto ha disatteso quanto prima affermato nella legge sulla buona scuola n. 107/2015, ha consentito che in fase di mobilità straordinaria la ricorrente venisse superata da docenti con punteggio maggiore che non avevano trovato spazio nel primo ambito territoriale indicato.

A prescindere dal superiore motivo, un altro errore si è verificato nella procedura di mobilità in argomento:

2. VIOLAZIONE MANIFESTA DEGLI ARTT. 6, 13, 29 e 30 CCNI, NONCHE' DELL'ART. 1 DELL'ALLEGATO 1 AL CCNI.

L'art. 6 del CCNI mobilità 2016/2017 disciplina, al comma 1, le 4 distinte e successive fasi dei trasferimenti e dei passaggi. Per quel che qui rileva, in ordine alla fase C (fase alla quale, come sopra esposto, ha partecipato la ricorrente, in quanto assunta a tempo indeterminato nell'anno scolastico 2015/2016, a seguito del piano straordinario di assunzioni di cui al comma 98, lettera c), art. 1, L. 107/2015) è previsto quanto segue: *«Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE,*



parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza».

Al comma 2 del medesimo art. 6 è precisato che *«Le operazioni di cui alle fasi del comma 1 sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale avvengono secondo l'ordine definito dall'allegato 1».*

Ai sensi dell'Allegato 1 del CCNI mobilità 2016/2017, allegato disciplinante l'“ORDINE DELLE OPERAZIONI NEI TRASFERIMENTI E NEI PASSAGGI DEL PERSONALE DOCENTE EDEDUCATIVO”, *sub* “effettuazione della fase C – Ambiti Nazionali”, lett. e “trasferimenti dei docenti che non usufruiscono di alcuna precedenza”, prevede: *«Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica».*



..... omissis.....”. Infine, l’art. 29 del CCNI stabilisce che *«in considerazione della peculiarità delle attività d’insegnamento nei corsi funzionanti presso le strutture ospedaliere o presso le istituzioni penitenziarie [...] è prevista una priorità per la mobilità territoriale in tutte le fasi»*.

Siffatta norma deve essere letta unitamente al successivo articolo 30 il quale sancisce che *«analogamente a quanto disposto nel precedente articolo, è prevista una priorità per la mobilità territoriale in tutte le fasi, ai fini dell’accesso ai corsi per l’istruzione e la formazione dell’età adulta attivati presso i C.P.I.A.»* E’ allora evidente che, avendo, come sopra esposto, la ricorrente conseguito un punteggio di 76 punti per l’Ambito 27 (richiesto in domanda con l’indicazione della Provincia) la di lei richiesta di trasferimento avrebbe dovuto essere esaminata e accolta con precedenza rispetto alla docente che maturava sì una priorità su tutte le fasi: ma non sul “posto comune”.

Il dato testuale dell’art. 30 del CCNI è inequivoco allorquando edifica una priorità finalizzata all’accesso ai corsi C.P.I.A. Quanto previsto all’art. 30 altro non è che un canale preferenziale “teleologicamente orientato” rispetto all’attribuzione di insegnamenti speciali, non potendosi siffatta priorità estendersi ai “posti comuni” così come effettuato dal provvedimento MIUR. AOOUSPTP. REG. UFF. 0012277 del 7.9.2016 del quale si chiede la disapplicazione stante la manifesta contrarietà al CCNI.

Il posto comune nella provincia di TRAPANI andava assegnato all’odierna ricorrente che si è invece vista CLAMOROSAMENTE NEGARE LA CONCILIAZIONE TEMPESTIVAMENTE PROPOSTA SOLO PERCHE’ A



DETTA DELL'UFFICIO MINISTERIALE SAREBBE MANCATO IL POSTO DOVE ASSEGNARLA.

SE NON AVESSERO DISPOSTO L'ASSEGNAZIONE ILLEGITTIMA IN FAVORE DELLA INS. LABITA L'ODIERNA RICORRENTE NON AVREBBE DOVUTO TRASFERIRSI E RICORRERE INNANZI A CODESTO ON.LE TRIBUNALE.

3. VIOLAZIONE DELLA PROCEDURA DI MOBILITÀ PER ASSEGNAZIONE DELL'AMBITO NELLA REGIONE DI PROVENIENZA PRESCELTO DALLA RICORRENTE A UNA DOCENTE CHE HA PARTECIPATO ALLA SUCCESSIVA E RESIDUALE FASE D, CON PUNTEGGIO INFERIORE.

L'art. 6 del CCNI mobilità 2016/2017 disciplina, al comma 1, le 4 distinte e successive fasi dei trasferimenti e dei passaggi.

Per quel che qui rileva, in ordine alla fase C (fase alla quale, come sopra esposto, ha partecipato la ricorrente, in quanto assunta a tempo indeterminato nell'anno scolastico 2015/2016, a seguito del piano straordinario di assunzioni di cui al comma 98, lettera c), art. 1, L. 107/2015) è previsto quanto segue:

“Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le



operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza”.

Al comma 2 del medesimo art. 6 è precisato che “Le operazioni di cui alle fasi del comma 1 sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale avvengono secondo l'ordine definito dall'allegato I”.

Ai sensi dell'Allegato 1 del CCNI mobilità 2016/2017, allegato disciplinante l'“ORDINE DELLE OPERAZIONI NEI TRASFERIMENTI E NEI PASSAGGI DEL PERSONALE DOCENTE EDEDUCATIVO”, sub “effettuazione della fase C – Ambiti Nazionali”, lett. e “trasferimenti dei docenti che non usufruiscono di alcuna precedenza”, prevede:

Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica.

..... omissis.....”.

E' allora evidente che, avendo, come sopra esposto, la ricorrente conseguito un punteggio di 87 punti per l'Ambito 26 (richiesto in domanda alla preferenza n.



10) la di lei richiesta di trasferimento avrebbe dovuto essere esaminata e accolta.

Non si spiega il perché il posto comune sull'ambito SICILIA 0026, nella scuola primaria, non sia stato individuato quale sede di trasferimento per la odierna ricorrente che lo aveva espressamente richiesto.

Il rispetto del criterio del punteggio e di vicinorietà imponeva l'individuazione di una sede meno disagiata rispetto a quella illegittimamente individuata.

Di contro, siffatta sede è stata assegnata ingiustamente nella fase successiva (la Fase D) che però opera, ai termini del CCNI sulla mobilità, **solo in via residuale, e cioè rispetto ai posti rimasti disponibili a seguito della conclusione della precedente fase.**

E difatti, il posto comune nell'ambito territoriale SICILIA 0026 è stato assegnato alla collega BAGLIERI Chiara, che ai sensi del citato art. 6 del CCNI mobilità, ha preso parte alla Fase D della mobilità, ai sensi del quale «*gli assunti nell'a.s., '15/16 da fasi Zero ed A del piano assunzionale 15/16 nonché da fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti dalle Graduatorie di concorso potranno, in deroga al vincolo triennale, proporre istanza di mobilità nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle Fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo l'ordine di preferenza tra gli ambiti territoriali indicato nell'istanza. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza*».



Ebbene, nonostante una siffatta previsione, il diritto della ricorrente è stato ingiustamente compresso a vantaggio di chi, già privilegiato dalla mobilità per le prime due fasi, avrebbe potuto partecipare a quella su ambiti di altra provincia, solo limitatamente ai posti vacanti e disponibili all'esito delle operazioni interessanti i candidati della fase C.

La questione è già stata affrontata dal Tribunale di Bologna – Dott.ssa M. L. Pogliese (R.G. 3139/2016) (all. 16) che con una recentissima ordinanza ha ritenuto che «almeno una sede dell'ambito territoriale di Siracusa (026) era vacante alla fine dell'espletamento della fase C). Se così non fosse stato, non sarebbe residuo alla fase D). Tale ambito territoriale è stato assegnato a Chiara Baglieri, collega che ha partecipato a tale fase con punteggio inferiore rispetto a quello attribuito alla ricorrente, come non è in contestazione.

Risulta quindi incontestato che è stato utilizzato un posto vacante e disponibile in un ambito territoriale tra quelli indicati come preferenziali dalla ricorrente nella fase D) che avrebbe dovuto essere assegnato ad un docente della fase C). Preso atto che alla data di presentazione della domanda di mobilità della ricorrente ed a conclusione della fase C), sussisteva almeno un posto disponibile nell'ambito indicato dalla medesima tra le prime preferenze, e che tale posto è stato assegnato successivamente, nell'espletamento della fase D) a docente avente punteggio inferiore a quello della ricorrente, incombeva sull'Amministrazione resistente allegare e provare che tale posto non poteva essere assegnato alla ricorrente, ovvero



comunque che la docente Baglieri aveva maggior titolo ai fini del vaglio positivo della domanda di trasferimento.»

In altri termini, è di tutta evidenza che, l'odierna parte ricorrente, dopo aver espresso tra le preferenze l'ambito siciliano 0026 si è vista sottrarre il posto da una docente, di una fase successiva e peraltro con punteggio nettamente inferiore, a nulla valendo la eventuale precedenza vantata atteso che essa opera solo all'interno della relativa fase. Chiaro difatti è il disposto dell'art. 13 comma 1 del CCNI del 8.4.2016 laddove espressamente recita che *«per ogni tipo di precedenza viene evidenziata la fase o le fasi del movimento a cui si applica»*.

Nel caso di specie aver utilizzato un posto vacante e disponibile che doveva essere assegnato a una docente di fase C rende illegittimo il trasferimento fuori regione. Si vuol dire che il posto sull'ambito 0026 (assegnato alla docente di fase successiva) doveva essere attribuito all'odierna ricorrente nella fase C, evitando così il trasferimento interregionale. Da qui la necessità dell'immediata sospensione del disposto trasferimento, avendo la ricorrente diritto di concorrere all'assegnazione dei posti assegnati in Fase D, con priorità rispetto ai candidati che hanno partecipato a quest'ultima fase.

ISTANZA CAUTELARE

SUL FUMUS BONI IURIS E SUL PERICULUM IN MORA

In relazione alla su indicata richiesta di provvedimento di carattere cautelare è noto che i presupposti fondamentali per la concessione di una statuizione



d'urgenza sono la verosimile fondatezza della domanda (*fumus boni iuris*) ed il fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile (*periculum in mora*).

Quanto al *fumus boni iuris*, sulla base della argomentazioni innanzi esposte risulta, con evidenza, la fondatezza della domanda dell'odierna ricorrente.

Ai fini dell'accoglimento della domanda di carattere cautelare si evidenzia, altresì, la sussistenza del requisito del *periculum in mora*.

Si deve ritenere che nel caso di specie vi sia un concreto e grave rischio che le ragioni dell'esponente subiscano un serio pregiudizio ove questa sia costretta ad attendere l'esito del giudizio di cognizione ordinari, i cui tempi, chiaramente, contrastano con il diritto per la cui tutela si agisce in giudizio.

Siffatto danno non è, all'evidenza, risarcibile per equivalente, (*ex multis*, Trib. Lavoro di Roma, 20.1.2011 che ha ribadito, come in caso di trasferimento del lavoratore, l'irreparabilità del danno debba essere apprezzata in relazione al diritto non patrimoniale di mantenere la sede precedente e al rischio di protrarsi illegittimo il trasferimento possa compromettere definitivamente la sfera dei rapporti lavorativi in precedenza instaurati e alla stabilità personale e familiare del lavoratore).

Nel caso di specie la ricorrente è coniugata con il sig. Giuseppe Fragola e madre di due figlie minorenni. Dovendosi trasferire da sola nella nuova sede lavorativa la docente andrà incontro a gravissime ripercussioni personali.



Le ragioni e i presupposti del richiesto provvedimento cautelare sono pertanto del tutto evidenti: il trasferimento di parte ricorrente presso la sede illegittimamente assegnata, data la notevole distanza della stessa dal luogo di residenza (oltre 1400 chilometri) produce effetti immediati e fortemente negativi sulla condizione personale e familiare della docente (coniugata e madre di due figli) costretta ad abbandonare i propri affetti, con evidente disgregazione familiare e peggioramento anche delle condizioni economiche della famiglia (dovendo parte ricorrente provvedere all'affitto di un'ulteriore abitazione nel luogo di assegnazione, alle spese di vitto e alle spese di viaggio per poter raggiungere periodicamente i propri cari).

L'assoluta necessità, per parte ricorrente, di avere un immediato provvedimento giudiziario discende, peraltro, anche dalla considerazione che con il c.d. Piano di assunzioni straordinario il legislatore ha inteso coprire tutti i posti disponibili con vincolo triennale, sicché per il futuro non sarà possibile ottenere il trasferimento nella sede spettante prima di un triennio. Vi è pertanto il concreto rischio di vedersi definitivamente privato del diritto ad ottenere la corretta sede di assegnazione.

In conclusione deve ritenersi che la misura cautelare richiesta sia diretta a tutelare diritti costituzionalmente garantiti, di natura non patrimoniale, la cui lesione non essendo suscettibile di adeguata tutela nella forma dell'equivalente monetario, integra pertanto un danno grave e irreparabile.

TUTTO CIO' PREMESSO



L'esponente, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata,

RICORRE

A codesto Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, affinché, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e di discussione del presente ricorso, voglia - previa disapplicazione di ogni provvedimento lesivo della posizione giuridica soggettiva della ricorrente – così provvedere:

- IN VIA CAUTELARE E D'URGENZA ED *INAUDITA ALTERA PARTE*
OVVERO, IN SUBORDINE, PREVIA CONVOCAZIONE DELLE PARTI
- **ORDINARE ALLE AMMINISTRAZIONI RESISTENTI, CIASCUNA
PER LE PROPRIE COMPETENZE, L'ASSEGNAZIONE DELLA
RICORRENTE NELL'AMBITO SICILIA 0017 INDICATO
NELL'ISTANZA DI MOBILITA' SECONDO L'ORDINE DI
PREFERENZA N. 1;**

In subordine, previa disapplicazione della nota MIUR AOOUSPTP. REG. UFF. 0012277 del 7.9.2016 e di ogni altro provvedimento lesivo della posizione giuridica soggettiva della ricorrente, ordinare l'assegnazione dell'esponente nell'ambito territoriale di Trapani, indicata nella propria istanza di mobilità secondo l'ordine di preferenza n. 10 (e dunque prima dell'ambito effettivamente assegnato) e, segnatamente, nell'ambito 0027;

in via ulteriormente subordinata ordinare l'assegnazione dell'esponente nell'ambito territoriale di Siracusa, indicata nella propria istanza di mobilità secondo l'ordine di preferenza n. 16 (e dunque prima dell'ambito effettivamente assegnato) e, segnatamente, nell'ambito 0026;



- IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO

- Ritenere e dichiarare illegittimo il trasferimento disposto, previa disapplicazione dell'Ordinanza Ministeriale n. 241 del 2016 e del CCNI di pari data, per evidente disparità di trattamento e violazione di legge tra i docenti di fase C assunti da GAE e i docenti di fase B3 indicati in narrativa con punteggio inferiore alla ricorrente avente punteggio di 87 + 6 per il ricongiungimento;

Ritenere e dichiarare nullo e/o comunque annullare il trasferimento della ricorrente presso l'Ambito Territoriale VEN0012, di cui all'Elenco dei trasferimenti e passaggi del personale docente di ruolo (seconda fase – punti B, C e D dell'art. 6 del CCNI) di Treviso della Scuola primaria;

Conseguentemente, condannare le Amministrazioni convenute, ciascuna per quanto di propria competenza, a inserire la ricorrente nel predetto Bollettino dei trasferimenti dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ambito territoriale per la provincia di Palermo, con il punteggio ottenuto di 87+6 punti.

Conseguentemente, condannare le Amministrazioni convenute, ciascuna per quanto di propria competenza, a disporre il trasferimento della ricorrente nell'ambito indicato alla preferenza n. 1, illegittimamente attribuita a docenti con punteggio inferiore alla ricorrente stessa, o comunque all'interno di uno degli Ambiti Siciliani indicati con le preferenze da 1 a 26.

In subordine:

previa disapplicazione della nota MIUR AOOUSPTP. REG. UFF. 0012277 del 7.9.2016 e di ogni altro provvedimento lesivo della posizione giuridica



soggettiva della ricorrente

Ritenere e dichiarare illegittimo, errato, nullo e/o annullare e/o comunque disapplicare il “*Bollettino trasferimenti del personale docente di ruolo (seconda fase B, C e D art. 6 del CCNI) anno scolastico 2016/2017 Scuola primaria*”, pubblicato in data 29.7.2016 dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ambito Territoriale per la Provincia di TRAPANI, per violazione del diritto della ricorrente a ottenere il trasferimento in uno degli Ambiti Territoriali indicati nella propria istanza di mobilità con l’ordine di preferenza n. 10, in base al punteggio ottenuto che la pone in una posizione peggiore rispetto alla docente Labita Maria Pia;

Conseguentemente, condannare le Amministrazioni convenute, ciascuna per quanto di propria competenza, a inserire la ricorrente nel predetto Bollettino dei trasferimenti dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ambito territoriale per la provincia di Siracusa, con il punteggio ottenuto di 87 punti.

Conseguentemente, condannare le Amministrazioni convenute, ciascuna per quanto di propria competenza, a disporre il trasferimento della ricorrente nell’ambito indicato alla preferenza n. 10, illegittimamente attribuita a una docente con punteggio inferiore alla ricorrente stessa.

In via ulteriormente subordinata:

Ritenere e dichiarare illegittimo, errato, nullo e/o annullare e/o comunque disapplicare il “*Bollettino trasferimenti del personale docente di ruolo (seconda fase B, C e D art. 6 del CCNI) anno scolastico 2016/2017 Scuola primaria*”, pubblicato in data 29.7.2016 dall’Ufficio Scolastico Regionale per



la Sicilia – Ambito Territoriale per la Provincia di Siracusa, per violazione del diritto della ricorrente a ottenere il trasferimento in uno degli Ambiti Territoriali indicati nella propria istanza di mobilità con l'ordine di preferenza n. 16, in base al punteggio ottenuto che la pone in una posizione peggiore rispetto alla docente Baglieri Chiara;

Conseguentemente, condannare le Amministrazioni convenute, ciascuna per quanto di propria competenza, a inserire la ricorrente nel predetto Bollettino dei trasferimenti dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ambito territoriale per la provincia di Siracusa, con il punteggio ottenuto di 87 punti.

Conseguentemente, condannare le Amministrazioni convenute, ciascuna per quanto di propria competenza, a disporre il trasferimento della ricorrente nell'ambito indicato alla preferenza n. 16, illegittimamente attribuita a una docente con punteggio inferiore alla ricorrente stessa.

Con espressa riserva di agire in un successivo giudizio al fine di richiedere il risarcimento di tutti i danni subiti a causa del comportamento illegittimo delle amministrazioni resistenti.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre accessori come per legge con attribuzione *ex art. 93 c.p.c.* in favore dei sottoscritti avvocati, che ne sono creditori e antistatari.

IN VIA ISTRUTTORIA



Ove e per quanto necessario si richiede che sia fatto ordine di esibizione, ai sensi degli artt. 210 e ss. c.p.c. alle amministrazioni resistenti dei seguenti documenti:

Fascicolo personale della ricorrente;

Domande di mobilità dei docenti trasferiti negli ambiti della Regione Sicilia ed aventi punteggio inferiore alla ricorrente così come individuati negli elenchi allegati al presente ricorso;

Bollettino dei trasferimenti relativo alla scuola primaria con la specifica in chiaro della fase di appartenenza della procedura di mobilità dei singoli docenti che hanno ottenuto il trasferimento su sede e su ambito, della fase di appartenenza riguardo la immissione in ruolo;

Acquisizione dell'algoritmo che gestisce il software relativo ai trasferimenti interprovinciali del personale docente anno scolastico 2016/17.

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA
NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI AI SENSI
DELL'ART. 151 C.P.C. con pubblicazione sul sito del MIUR.**

I sottoscritti procuratori che assistono, rappresentano e difendono parte ricorrente indicata nell'epigrafe del presente ricorso

PREMESSO e RILEVATO CHE

Il contraddittorio deve ritenersi regolarmente instaurato nei confronti delle autorità scolastiche intimate indicate in epigrafe, non essendo ravvisabili, nella



vicenda processuale *de quo*, le posizioni di altri docenti collocati nella graduatoria di mobilità, tali da legittimarne il loro ingresso in giudizio.

Gli altri docenti posti in graduatoria e ottenenti il trasferimento, infatti, non assumono rilievo, in quanto il rimedio invocato, assegnazione di una qualsivoglia sede in uno degli Ambiti della Sicilia sopra indicati, non determina la perdita della sede da parte dei docenti di che trattasi.

Al riguardo, si osserva che, come ritenuto anche dalla giurisprudenza formatasi in *subiecta materia*, *“il litisconsorzio necessario ricorre, fuori dai casi previsti dalla legge, solo quando la particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio fa sì che la decisione non possa conseguire il proprio scopo se non resa nei confronti di una pluralità di soggetti (detti, appunto, litisconsorzi necessari), ma nella fattispecie il ricorrente ha chiesto il riconoscimento di un diritto che fa esclusivamente parte della sua sfera giuridica, sicchè la tutela richiesta può essere data senza la necessaria presenza degli altri soggetti presenti in graduatoria (che potrebbe, beninteso, intervenire volontariamente ex art. 150 cpc)”* (Trib. Arezzo, sentenza n. 275/2013).

Ove si ritenga, però, che il ricorso vada notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, nella detta ipotesi essi sarebbero da identificarsi non solo nei docenti i cui nominativi sono stati indicati in ricorso, ma anche in tutti gli ulteriori soggetti presenti nel medesimo bollettino dei trasferimenti.



La notifica nei modi ordinari sarebbe, quindi, impossibile, non soltanto per la vasta pluralità dei destinatari, ma soprattutto per l'impossibilità di identificare i tutti i docenti.

Al riguardo si rileva che la tradizionale notificazione per pubblici proclami sulla Gazzetta Ufficiale è uno strumento recessivo, la cui utilità è dubbia, oltretutto onerosa per la odierna ricorrente, come anche ritenuto dalla Quarta Sezione del Consiglio di Stato, sentenza 19 febbraio 1990, n. 106: “[...] *Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio – di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]*”;

la giurisprudenza sia amministrativa sia ordinaria hanno soventemente disposto, ai sensi dell’art. 151 cpc, quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall’art. 150 c.p.c., la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte; tale notificazione è stata disposta più volte da Giudici del Lavoro in controversie identiche a quella per cui è causa, come è riscontrabile dal sito del convenuto Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca all’indirizzo: <http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami>;

Tanto premesso, i sottoscritti procuratori

FANNO ISTANZA



affinché il Giudice adito, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c., con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione su Gazzetta Ufficiale

VOGLIA AUTORIZZARE

LA NOTIFICAZIONE DEL PRESENTE RICORSO

nei confronti di tutti i docenti controinteressati attraverso la

PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB ISTITUZIONALE DEL MIUR

dei seguenti dati:

- a) autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;
- b) nome di parte ricorrente e indicazione delle Amministrazioni intimate;
- c) sunto dei motivi del ricorso;
- d) indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come "TUTTI I DOCENTI INSERITI NEGLI ELENCHI DEI TRASFERIMENTI (provinciali, interregionali e nazionali) DEL PERSONALE DOCENTE DI RUOLO (FASI B e C e di cui all'art. 6 del CCN) per tutti gli ambiti territoriali italiani del convenuto ministero, validi per l'anno scolastico 2016/2017 per la classe di concorso SCUOLA PRIMARIA che in virtù dell'inserimento corretto e a norma di legge e di contratto, a tutti gli effetti, di parte ricorrente nei predetti elenchi verrebbero scavalcati in graduatoria, per punteggio, da parte ricorrente);
- e) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto.



PRODUZIONI

1. Contratto a tempo indeterminato;
2. CCNI del 8.4.2016, OO.MM. del 8.4.2016, nn. 241 e 244;
3. Attribuzione del punteggio ai fini della mobilità
4. Mail assegnazione ambito e sede scolastica
5. Bollettino Trasferimenti Treviso
6. Richiesta di Conciliazione POLLARA
7. Verbale conciliazione negativa
8. Bollettino Trasferimenti Palermo
9. Elenco docenti da G.M. 2012 che hanno ottenuto sede in Sicilia con meno di 87 punti e privi di precedenza
10. Bollettino Movimenti Trapani
11. Decreto assegnazione Labita Maria Pia
12. Istanza Conciliazione Labita
13. Bollettino trasferimenti Siracusa
14. Assegnazione Baglieri Chiara
15. Sentenza TAR Lazio su giurisdizione
16. Ordinanza del Tribunale di Bologna RG n. 3139/16

*Ai fini fiscali si dichiara che il valore della presente procedura è indeterminato e che la stessa è **ESENTE DAL CONTRIBUTO UNIFICATO**, poiché l'istante è titolare di un reddito imponibile, ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, inferiore alla soglia fissata dall'art. 9, comma-1 bis D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e succ. mod. (cfr. autocertificazione allegata).*



Palermo, la data del deposito

Avv. Marco Lo Giudice

Avv. Luigi Serino

